



SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

PNRR Ministero dell'Interno

#NEXTGENERATIONITALIA

ALLEGATO n. 30

DNSH: Mappatura dei Regimi, delle Schede e delle
Check-list per le misure a titolarità del Ministero
dell'Interno



Il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possono essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF).

L'accesso ai finanziamenti del “*Recovery and Resilience Facility*” (RRF) è condizionato al fatto che i Piani nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per almeno il 37% delle risorse e che, **in nessun caso, violino il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), ossia non arrechino un danno significativo all'ambiente.** In coerenza con le disposizioni di cui alle normative europee di settore, declinate nelle circolari MEF RGS n. 32/2021 e n. 33/2022 **il presente documento ha l'obiettivo di fornire una sintesi per le misure PNRR a titolarità del Ministero dell'Interno utile ad assicurare il puntuale rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” in ogni fase del ciclo di vita delle misure e dei progetti in esse finanziati.**

Sulla rilevanza del rispetto di tale principio per una corretta gestione delle misure e dei progetti del PNRR, si ricorda che la Commissione europea, con la comunicazione COM (2023) 99 del 21.02.2023, rubricata “*Recovery and Resilience Facility: Two years on A unique instrument at the heart of the EU's green and digital transformation*” ha chiaramente indicato che **le misure (e i progetti) che non rispettano il DNSH non sono eleggibili, neanche per parte, a valere sulle risorse PNRR** e che le milestone e target conseguiti in violazione del DNSH saranno dalla Commissione europea considerati NON raggiunti in maniera soddisfacente.

In proposito, si richiama altresì la **versione aggiornata della Guida**, allegata alla Circolare RGS n.22 del 14 maggio 2024.

Rispetto alle precedenti edizioni, la nuova versione della *Guida*:

- include ulteriori schede tecniche necessarie a seguito della riprogrammazione e dell'inserimento di nuove misure ed effettua la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell'evoluzione della normativa ambientale;
- assicura un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza* della Commissione europea;
- recepisce le indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023, che introduce criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'area, dell'acqua o del suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi*¹⁴.
- specifica, per il rispetto del principio DNSH, gli elementi di comprova tracciabili attraverso *check list* da caricare sul sistema informativo ReGiS nelle fasi principali di attuazione di un progetto PNRR (selezione e rendicontazione);
- al fine di fornire un ulteriore strumento per favorire il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente, in particolare nella definizione delle procedure di approvvigionamento o affidamento necessarie per la realizzazione degli interventi, individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare i vincoli DNSH di interesse;
- chiarisce l'interpretazione di alcune indicazioni, anche sulla base delle domande pervenute nel corso dei primi due anni di applicazione da parte di soggetti attuatori e Amministrazioni centrali.

La nuova Guida e il collegato materiale è disponibile al link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/ oltre che sulla pagina dedicata del sito Italia Domani all'indirizzo <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/dnsh.html>.

Si riporta di seguito una **Tabella riepilogativa delle misure di competenza del MINT**, con indicazione del **Regime DNSH** applicabile, delle **Schede tecniche** individuate come pertinenti dalla Circolare MEF - RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e successive modifiche ed integrazioni, delle corrispondenti **Check List** di riferimento e dei successivi aggiornamenti.

Misura	Regime	Schede tecniche	Check List
M2C2 Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	Regime 1	5, 9	5, 9
M5 C2 Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Regime 2	1, 2, 5, 18	1, 2, 5, 18
M5 C2 Investimento 2.2 - Piani Urbani Integrati (progetti generali)	Regime 2	1, 2, 5, 9, 12, 19	1, 2, 5, 9, 12, 19
M5 C2 Investimento 2.2b - Piani Urbani Integrati – Fondo dei fondi BEI	La misura non è presente nella mappatura della Circolare RGS – MEF. Si applicano le disposizioni previste per M5 C2 Investimento 2.2 - Piani Urbani Integrati (progetti generali) e le disposizioni del Manuale del Soggetto Attuatore	La misura non è presente nella mappatura della Circolare RGS – MEF. Si applicano le disposizioni previste per M5 C2 Investimento 2.2 - Piani Urbani Integrati (progetti generali) e le disposizioni del Manuale del Soggetto Attuatore	La misura non è presente nella mappatura della Circolare RGS – MEF. Si applicano le disposizioni previste per M5 C2 Investimento 2.2 - Piani Urbani Integrati (progetti generali) e le disposizioni del Manuale del Soggetto Attuatore

Al fine di garantire il puntuale rispetto dei vincoli DNSH in ogni fase di attuazione degli interventi PNRR, i **Soggetti Attuatori e/o Gestori sono chiamati a:**

- **progettare e attuare gli interventi** in maniera che essi siano conformi al principio del DNSH, inserendo gli **opportuni richiami** e le relative indicazioni nell'ambito degli atti di propria competenza.

Se il DNSH è richiamato espressamente nel CID, compresa la sezione di descrizione della componente e/o della misura, e/o negli *Operational arrangement*, è necessario riportarlo espressamente in tutti i provvedimenti attuativi della Misura, unitamente alla lista di esclusione delle attività, alle eccezioni e alle note, così come riportate nel CID e nell'appendice alla scheda 26 della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH (nella sua ultima versione diramata con circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022 n. 33 e nella circolare MEF-RGS del 11 agosto 2022 n. 30), quale criterio di ammissibilità esplicito, non essendo ritenuta in tal caso e a tal fine sufficiente un'autodichiarazione ex post da parte del beneficiario;

- **attestare** attraverso il rilascio di apposita dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello allegato ai Manuali dei Soggetti attuatori, nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e specifici di progetto, il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH, **allegando inoltre le check list per i controlli svolti sui beneficiari/destinatari finali dei fondi**, in base a quanto previsto dalla Circolare MEF - RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e successivo aggiornamento del 13 ottobre 2022 n.33. Allo scopo di profilare più puntualmente la verifica DNSH in riferimento alle singole Misure, è possibile, da parte dei Soggetti Attuatori e/o dei Soggetti Gestori, adeguare le check list predette alle specificità di ogni singola misura, motivando adeguatamente e informando l'Unità di missione.

Nella nuova versione del Si.Ge.Co. il Capitolo 4 "Procedure attuative", nella descrizione delle diverse fasi di attuazione delle Misure a titolarità del MINT, richiama le procedure previste per il rispetto del principio DNSH da parte dei Soggetti attuatori, dei Dipartimenti responsabili e dell'Unità di Missione.

Per quanto riguarda le singole Misure, i relativi manuali prevedono gli adempimenti per la verifica del rispetto del principio DNSH, alcuni dei quali hanno registrato successive integrazioni ed aggiornamenti (si rinvia in proposito al Comunicato del Dait del 26 giugno 2024).¹

In allegato al presente documento si riportano:

- le check-list e le schede relative al rispetto del DNSH, come previsto dalle Circolari del MEF,
- i format di dichiarazione e attestazione DNSH che devono essere sottoscritti dai Soggetti attuatori in fase di presentazione dei propri rendiconti di progetto.

¹ <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-26-giugno-2024>

Focus DNSH

Si precisa che la BEI, in quanto non responsabile della selezione delle imprese destinatarie, ai fini del rispetto del principio DNSH, ha il solo obbligo di richiedere al Soggetto Sub-attuatore che richiami espressamente negli accordi operativi con in soggetti destinatari selezionati il rispetto del principio DNSH, esplicitando le attività escluse dall'ammissione a finanziamento.

Per i progetti dell'Investimento 2.2.b) *Piani Urbani Integrati (Fondo dei Fondi BEI)*, pertanto ai fini dell'assolvimento del principio DNSH – *Do No Significant Harm*, il Soggetto Sub- Attuatore procede alla compilazione delle *check-list* di verifica e controllo pertinenti per la misura di riferimento, allegata alla “*Guida Operativa per il rispetto di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)*” dell’Unità di Missione NG EU del MEF (versione ottobre 2022), diramate attraverso la circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 e disponibili al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/.

Si specifica che nella compilazione delle *check-list* in questione, dovranno essere alimentate quelle relative al “Regime 1” e al “Regime 2”. In particolare, il Soggetto Sub-Attuatore compila la sezione *ex ante* per la verifica del rispetto del principio DNSH al momento dell’istruttoria effettuata dall’Intermediario Finanziario. Le *check-list* in questione devono essere datate e firmate dal referente individuato dal Soggetto Sub- Attuatore.

Una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli del DNSH, è fornita dalle Schede Tecniche. Nelle stesse, vengono raccolte e fornite informazioni sui riferimenti normativi e i vincoli che devono essere considerati per documentare il rispetto di tali requisiti sulle singole attività trattate dal PNRR.

Per le questioni di carattere generale e per gli approfondimenti relativi al principio DNSH si rinvia all’apposita sezione sul portale “ItaliaDomani”, disponibile al link <https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>, dove è consultabile anche una sezione FAQ.

Inoltre, nella sezione “Interventi/il principio DNSH” sono disponibili due nuove *check-list* per gli interventi riguardanti la costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali (di cui Scheda Tecnica 2 pertinente per la misura in oggetto) che prevedano l’esclusione delle caldaie a gas, per gli approfondimenti si può consultare l’apposita sezione sul portale “ItaliaDomani, disponibile al seguente *link*

<https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/news/pnrr--pubblicate-nuove-check-list- dnsh.html>.

Ulteriori approfondimenti del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente DNSH

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla consultazione dei **Vademecum DNSH – Quaderni Operativi** delle Linee Guida **IFEL**, elaborati nell'ambito delle attività previste dalla convenzione stipulata tra IFEL, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, la Ragioneria Generale dello Stato e la Direzione Centrale per la Finanza locale del Ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con Legge n. 157/2019 (<https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11324-supporto-all-applicazione-del-principio-dnsh-nei-comuni-il-vademecum-ifel>).

Al riguardo si precisa che, grazie ad **una convenzione stipulata tra IFEL, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Ragioneria Generale dello Stato e la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno, la Fondazione IFEL** – ha realizzato il progetto EASY - Supporto agli investimenti comunali - concentrando parte della propria attività anche all'approfondimento del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente DNSH e alla sua applicazione negli investimenti pubblici.

A partire dal 2021, le attività specifiche sul DNSH hanno dato origine ad un tavolo di lavoro congiunto tra IFEL e la Ragioneria Generale dello Stato, in particolare con il gruppo che si occupa di DNSH all'interno dell'Unità di missione NEXT GEN EU.

Il tavolo si è concentrato sull'erogazione di formazione reperibile sui rispettivi canali di IFEL, sulla piattaforma EASY e sul sito Italiadomani, nonché ad una serie di approfondimenti specifici che hanno portato alla redazione di FAQ.

Al fine di agevolare l'applicazione del principio DNSH, inoltre, la Fondazione IFEL ha deciso di approfondire le **schede di maggior impatto** così da supportare i tecnici e i funzionari comunali all'interno di Vademecum, che offrono spunti e riferimenti metodologici e applicativi per rispettare quanto contenuto nella Guida operativa del MEF per il rispetto del principio DNSH della Ragioneria Generale dello Stato.

ALLEGATI:

- Check-list e Schede 1-2-5-9-12-18-19;
- Format di dichiarazione e attestazione DNSH che devono essere sottoscritti dai Soggetti attuatori in fase di presentazione dei propri rendiconti di progetto.